Ai Sigg.ri Presidenti
degli Ordini degli Avvocati
del Distretto di Corte
d'Appello di Palermo
SEDI

Prot. n°. 16729

Palermo Iì, 16 giugno 2022

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PALERMO

- visto l'art. 50 comma 2 della L. 247 del 31.12.2012;
- visto il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 31.1.2014 n. 1, che all'art. 1, comma 2, stabilisce che "il numero complessivo dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina forense è pari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell'Ordine del Distretto, approssimata per difetto all'unità. Ogni Consiglio dell'Ordine elegge un numero di consiglieri di disciplina pari ad un terzo dei propri componenti, approssimato per difetto".
- visto ancora l'art. 5 del citato regolamento 1/2014 del CNF, rubricato "DETERMINAZIONE DEI SEGGI E FISSAZIONE DELLA DATA DELLE ELEZIONI", che dispone:
- Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, sentiti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine circondariali del distretto, fissa il giorno e l'orario di inizio delle operazioni elettorali, che devono aver luogo entro il 31 luglio dell'anno di scadenza del Consiglio distrettuale di disciplina in carica ed essere tenute contestualmente in tutto il distretto.
- Ogni Presidente di Consiglio dell'Ordine circondariale comunica al Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale senza ritardo il numero dei componenti del proprio Consiglio dell'Ordine.
- 3. In esito a tale comunicazione, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale determina sia il numero complessivo dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina da eleggere, sia quello dei componenti eleggibili da parte dei Consiglieri di ogni singolo Consiglio dell'Ordine.
- 4. Qualora il numero dei componenti del Consiglio distrettuale di disciplina, determinato in ambito distrettuale ai sensi dell'art. 50, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, sia superiore a quello risultante dalla sommatoria di tutti gli eleggibili da parte dei singoli Consigli dell'Ordine, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 2 del presente

regolamento, l'individuazione degli ulteriori componenti necessari ad integrare il Consiglio distrettuale di disciplina avviene nell'ambito dei primi dei non eletti all'interno di quegli Ordini che siano portatori di resti, con l'attribuzione di un componente ciascuno, procedendosi all'assegnazione secondo un criterio di precedenza inversa rispetto al numero degli iscritti.

- 5. Effettuate le determinazioni di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale ne cura la pubblicazione sul sito web istituzionale del proprio Ordine dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense ed ai singoli Consigli dell'Ordine del distretto.
- 6. La pubblicazione nel sito web istituzionale del Consiglio dell'Ordine distrettuale ha valore di pubblicità notizia.
- preso atto che, in riscontro alla richiesta effettuata con nota del 04.5.2018 dal Presidente dell'Ordine Distrettuale, i Presidenti dei Consigli degli Ordini circondariali hanno risposto:
- il Presidente dell'Ordine Forense di Agrigento, che il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine è di 15;
  - il Presidente dell'Ordine Forense di Marsala, che il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine è di 11;
  - il Presidente dell'Ordine Forense di Sciacca, che il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine è di 9;
  - il Presidente dell'Ordine Forense di Termini Imerese, che il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine è di 11;
  - il Presidente dell'Ordine Forense di Trapani, che il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine è di 11;
- considerato che il numero dei componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo è di 25;
- preso atto che il numero complessivo dei componenti i Consigli dell'Ordine del Distretto è di 82 consiglieri e che il numero dei componenti da eleggere al Consiglio Distrettuale di Disciplina del Distretto della Corte di Appello di Palermo è pari ad 1/3 (un terzo), ovvero di 27 (ventisette);

pertanto, per quanto sopra premesso, il Presidente dell'Ordine Distrettuale

#### DISPONE

a) è fissata, per il giorno 21 luglio 2022, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, presso ciascun Consiglio dell'Ordine facente parte del Distretto della Corte d'Appello di Palermo, la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Distrettuale di Disciplina della Corte di Appello di Palermo con il seguente Ordine del giorno:

"Elezioni dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina per il quadriennio 2023-2026";

- b) il numero complessivo dei candidati da eleggere nel Distretto è di 27;
- c) presso ciascun Consiglio dell'Ordine della Corte di Appello di Palermo sono eleggibili:

Palermo:

8 Consiglieri

Agrigento:

5 Consiglieri

Marsala:

3 Consiglieri

Sciacca:

3 Consiglieri

Termini Imerese:

3 Consiglieri

Trapani:

3 Consiglieri

L'individuazione degli ulteriori componenti necessari ad integrare il Consiglio Distrettuale Di Disciplina fino al numero di 27 componenti avverrà nell'ambito dei primi non eletti all'interno di quegli Ordini che saranno portatori di resti, con l'attribuzione di un componente ciascuno, procedendosi all'assegnazione secondo un criterio di precedenza inversa rispetto al numero degli iscritti e cio' ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n. 1 del 31/01/2014.

Ai sensi del Regolamento n. 1/2014 del Consiglio Nazionale Forense, il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale

### DISPONE ALTRESÌ

#### d) Elettorato attivo e passivo

- 1. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina è eletto dai Consiglieri dei Consigli dell'Ordine del Distretto, convocati nei distinti seggi elettorali istituiti presso i singoli Consigli dell'Ordine circondariali.
- 2. Il voto è personale, diretto e segreto. Non è ammesso il voto per delega.
- 3. Le espressioni di voto sono limitate, quanto alle preferenze, ad un numero pari ai due terzi, arrotondato per difetto all'unità inferiore, degli eligendi da parte del Consiglio dell'Ordine. Ogni elettore può votare esclusivamente per gli iscritti al proprio albo di appartenenza.
- 4. L'elettorato passivo nelle elezioni presso i singoli Consigli dell'Ordine è attribuito esclusivamente agli avvocati iscritti all'albo tenuto dallo stesso Consiglio dell'Ordine che, entro le ore 14 del <u>quindicesimo giorno</u> non festivo antecedente alla data fissata per le elezioni, abbiano presentato la loro candidatura a mezzo dichiarazione scritta depositata presso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza. Non è consentita la candidatura presso un Ordine diverso. La segreteria appone sulla dichiarazione la data e l'ora di ricevimento.
- 5. Possono candidarsi gli avvocati che: a) non abbiano subìto sanzioni disciplinari definitive superiori a quella dell'avvertimento; b) non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanne ancorché non definitive ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento; c) non abbiano subito, nel termine di cui sopra, condanne anche non definitive per reati non colposi; d) si trovino comunque nelle condizioni di cui all'art. 17, comma 1, lett. f) e g)

della legge 31 dicembre 2012, n. 247, anche con condanne non definitive; e) abbiano maturato un'anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati di almeno 5 anni.

6. Per consentire la presentazione delle candidature il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale provvede a comunicare la data di svolgimento delle elezioni nei termini e con le modalità di cui all'art. 6 del Regolamento n. 1/2014 del CNF.

### e) Presentazione delle candidature

- 1. Gli avvocati iscritti che intendano proporre la propria candidatura devono depositare, a pena di irricevibilità, dichiarazione scritta presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine di appartenenza entro le **ore 14,00 del 6 luglio 2022**:
- 2. Ogni candidatura deve essere accompagnata dall'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di eleggibilità ed all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 4, comma 5 del presente regolamento.
- 3. Scaduto il termine previsto, la segreteria di ogni Consiglio dell'Ordine Circondariale trasmette senza ritardo alla segreteria del Consiglio dell'Ordine Distrettuale l'elenco, in ordine alfabetico, di tutte le candidature presentate.
- 4. La verifica della candidatura e delle condizioni di eleggibilità di tutti i candidati è affidata ad una Commissione istituita a livello distrettuale composta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, che la preside, e da tutti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine circondariali, o loro delegati.
- 5. La commissione di verifica si riunisce entro i 3 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature; di tale riunione è redatto verbale e delle determinazioni ivi assunte viene data senza indugio comunicazione a tutti i Consigli dell'Ordine ed agli Avvocati candidati secondo una delle modalità di cui al precedente art. 6, comma 3.
- 6. La commissione di verifica delibera validamente con la maggioranza dei componenti e trasmette alla segreteria del Consiglio dell'Ordine Distrettuale le liste dei candidati eleggibili.
- 7. La segreteria del Consiglio dell'Ordine Distrettuale, raccolti e contraddistinti in base al Consiglio dell'Ordine di provenienza gli elenchi delle candidature pervenuti, procede alla redazione, stampa ed affissione di un avviso contenente: a) le liste di candidati eleggibili distinte per Ordine Circondariale; b) l'indicazione dei luoghi, del giorno e dell'orario di inizio delle operazioni elettorali da svolgersi contestualmente nel distretto; c) l'avvertenza che l'elettorato attivo e passivo possono essere esercitati solo nell'ambito del singolo Ordine, essendo gli iscritti eleggibili esclusivamente dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza; d) l'espressa previsione dell'invalidità delle elezioni ove non risultino rappresentati a livello distrettuale entrambi i generi.
- 8. Tale avviso viene affisso in modo visibile negli uffici dei singoli Ordini circondariali sino al giorno delle votazioni e, per il medesimo periodo, deve essere pubblicato sul sito web istituzionale di ogni Consiglio dell'Ordine del Distretto.

#### f) Schede elettorali

- 1. Ogni Consiglio dell'Ordine deve predisporre la scheda elettorale inserendo in ordine alfabetico i nominativi di tutti i candidati, recanti a fianco una casella da contrassegnare per l'espressione del voto.
- 2. La scheda reca l'indicazione del numero delle preferenze da esprimersi, pari ai due terzi degli eligendi arrotondato per difetto all'unità inferiore, ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, e l'avvertimento che può essere espresso un numero maggiore di preferenze esclusivamente ove queste siano destinate ai due generi. In tale ultima ipotesi il numero delle preferenze da esprimere non può essere comunque superiore a quello totale dei Consiglieri distrettuali di disciplina eleggibili dal singolo Consiglio dell'Ordine, fermo restando il limite interno dei due terzi nell'ambito di ogni genere.
- 3. Su ogni scheda il Consigliere Segretario appone preventivamente il timbro dell'Ordine e la propria firma;

### g) Svolgimento delle operazioni elettorali

- 1. Le operazioni elettorali si svolgono contestualmente, nella giornata indicata nell'avviso di convocazione, presso i seggi istituiti nei singoli Consigli dell'Ordine.
- 2. Nei locali destinati a seggio elettorale deve essere affisso l'avviso recante l'indicazione di tutti i candidati di cui all'art. 7, comma 7 del regolamento n. 1/2014 del Consiglio Nazionale Forense.
- 3. Il seggio rimane aperto il tempo necessario per consentire a tutti i componenti del Consiglio dell'Ordine di esprimere il proprio voto e le operazioni devono concludersi entro quattro ore (4) dall'apertura o, comunque, qualora tutti i Consiglieri abbiano già provveduto a votare.
- 4. Le funzioni di Presidente del seggio vengono assunte dal Presidente del Consiglio dell'Ordine e quelle di Segretario dal Consigliere Segretario dell'Ordine medesimo.
- 5. Il seggio è costituito dal Presidente e dal Segretario nell'ora, giorno e luogo indicati nell'avviso di convocazione.
- 6. Il Presidente: a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dà atto nel verbale delle operazioni elettorali, predispone un'urna debitamente sigillata ed una cabina elettorale che assicurino la segretezza del voto; b) dichiara pubblicamente aperte le operazioni elettorali; c) verifica e decide in merito ad eventuali eccezioni; d) nomina fra i Consiglieri presenti due scrutatori con i quali, unitamente al Consigliere Segretario, compone la commissione di scrutinio elettorale.
- 7. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno due componenti della commissione.
- 8. Il Segretario redige in duplice copia, sotto la direzione del Presidente, il verbale delle operazioni elettorali annotandovi l'ora di apertura del seggio, le operazioni di voto e di scrutinio e l'orario di chiusura.
- 9. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.
- 10. Scaduto l'orario destinato alle operazioni di voto e, comunque, qualora tutti i Consiglieri abbiano espresso il loro voto, il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.

#### h) Espressione del voto

1. Sono nulle, oltre a quelle riconoscibili, le schede contenenti un numero di preferenze superiore a quello consentito, salva l'ipotesi di cui all'art. 8 comma 2 del regolamento n. 1/2014 del CNF, ove sia rispettato il limite di genere

### i) Scrutinio dei voti e proclamazione degli eletti

- 1. Il Presidente del seggio, dopo aver dichiarato chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dai due scrutatori, allo scrutinio delle schede. Di tali operazioni è redatto verbale.
- 2. Tutti gli iscritti agli albi o elenchi tenuti dai Consigli dell'Ordine del distretto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
- 3. Le schede utilizzate, conservate in plichi sigillati e siglati dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori, nonché tutto il materiale relativo alle votazioni dovranno essere custoditi presso gli uffici di segreteria del Consiglio dell'Ordine.
- 4. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
- 5. Eseguito lo scrutinio, il Presidente del seggio ne dichiara il risultato e ne dà immediata comunicazione trasmettendo copia del verbale delle operazioni elettorali al Consiglio Nazionale Forense, al Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale ed ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine Circondariali affinché ne provvedano alla pubblicazione nei rispettivi siti web istituzionali.
- 6. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine distrettuale, ricevute le comunicazioni di cui al comma precedente, convoca in data compresa fra il 15 novembre ed il 1° dicembre presso la sede del proprio Consiglio tutti i componenti eletti per la proclamazione da parte dei Presidenti dei singoli Consigli dell'Ordine degli esiti delle votazioni. Immediatamente dopo il 31 dicembre il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale convoca la prima riunione del Consiglio Distrettuale di Disciplina per l'insediamento.
- 7. Nella prima riunione, dopo l'insediamento, il Consiglio Distrettuale di Disciplina procede alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti che, in caso di assenza del Presidente, ne svolgono le funzioni subentrando secondo l'anzianità di iscrizione all'Albo, e del Segretario. Il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nell'Albo presidee la prima riunione.

#### I) Rappresentanza di genere

- 1. Le elezioni dei componenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina non sono valide se non risultano rappresentati entrambi i generi a livello distrettuale.
- 2. Nelle ipotesi di invalidità delle elezioni per i motivi di cui al comma precedente, il Presidente del Consiglio dell'Ordine Distrettuale provvede immediatamente alla convocazione dei Consiglieri degli Ordini del distretto nel più

breve termine possibile, secondo le modalità di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, onde dar corso a nuove elezioni e consentire il raggiungimento della rappresentanza di genere

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Distrettuale

#### DISPONE

Che del presente avviso sia data pubblicazione presso ciascun Consiglio dell'Ordine del Distretto della Corte di Appello di Palermo, mediante affissione in bacheca e sul sito istituzionale.

### **DISPONE ALTRESÌ CHE**

del presente avviso sia data affissione nella bacheca e sul sito Web istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo che, ai sensi del citato articolo 5 del Regolamento numero 1 del 31 gennaio 2014 del Consiglio Nazionale Forense, ha valore di pubblicità notizia.

Avv. Antonio Gabriele Armetta